



CONFINDUSTRIA

Proposta di Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

Nota di Aggiornamento

26 maggio 2022



Sommario

- | | |
|---|----------|
| 1. Premessa | 2 |
| 2. Modifiche alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali | 2 |
| 3. Modifiche alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori | 6 |

1. Premessa

Il 30 marzo 2022, la Commissione europea ha presentato la [proposta di Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde](#) (2022/0092, di seguito: “Proposta”).

La Proposta, prevista nella Nuova agenda dei consumatori e nel piano d’azione per l’economia circolare, mira a rafforzare la tutela dei consumatori, affinché questi ultimi possano compiere scelte di consumo orientate alla sostenibilità e contribuire attivamente alla c.d. transizione verde.

In particolare, la Proposta modifica:

- la **direttiva sulle pratiche commerciali sleali** (direttiva 2005/29/CE), inserendo tra queste ultime anche quelle condotte - attive od omissive - che mirano a ovvero siano idonee a distogliere i consumatori da scelte di consumo sostenibili;
- la **direttiva sui diritti dei consumatori** (direttiva 2011/83/UE), estendendo gli obblighi d’informazione precontrattuale alla durabilità, alla riparabilità e alla disponibilità degli aggiornamenti.

Di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte dalla Proposta.

2. Modifiche alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali

L’art. 1 della Proposta modifica la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2005/29/CE, per **pratica commerciale** sleale si intende una pratica contraria alle norme di diligenza professionale e che falsi o sia idonea a falsare il comportamento economico di un consumatore medio in relazione a un prodotto.

Le pratiche commerciali sleali si distinguono in pratiche ingannevoli (art. 6 e 7), a loro volta distinte in azioni (art. 6) e omissioni ingannevoli (art. 7), e pratiche aggressive (art. 8 e 9).

Inoltre, sussistono pratiche che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, sono da ritenersi ingannevoli e, quindi, vietate (artt. 6, 7, 8 e 9) e pratiche ingannevoli considerate in ogni caso sleali e, quindi, sempre vietate (allegato I della direttiva 2005/29/CE).

La Proposta interviene sia sul **novero delle pratiche considerate ingannevoli** in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso (artt. 6 e 7), che sul novero delle pratiche considerate comunque sleali (allegato I).

Conseguentemente, la Proposta integra le **nozioni** rilevanti ai fini della citata direttiva n. 29, aggiungendo quelle funzionali alla definizione delle nuove pratiche commerciali ingannevoli.

2.1 Definizioni

L’art. 1, par. 1 della Proposta inserisce nelle **definizioni** di cui all’art. 2 della direttiva 2005/29/CE quelle di:

- **dichiarazione ambientale**, quale dichiarazione commerciale non obbligatoria riguardante l'impatto positivo, nullo o meno dannoso per l'ambiente di un determinato prodotto o professionista. La dichiarazione può assumere forma testuale, figurativa, grafica o simbolica in qualsiasi tipologia, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti (nuovo art. 2, lett. o) della direttiva 2005/29/CE). Inoltre, la dichiarazione ambientale può essere: *i)* esplicita, vale a dire resa in forma testuale o riportata in un marchio di sostenibilità (nuovo art. 2, lett. p) della direttiva 2005/29/CE); *ii)* generica, vale a dire resa in forma testuale (non riportata in un marchio di sostenibilità), senza specificazioni chiare ed evidenti (nuovo art. 2, lett. q) della direttiva 2005/29/CE);
- **marchio di sostenibilità**, inteso quale marchio di fiducia, di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali o sociali ovvero a entrambi. Sono esclusi i marchi obbligatori richiesti dal diritto Ue o nazionale (nuovo art. 2, lett. r) della direttiva 2005/29/CE)
- **sistema di certificazione**, quale sistema di verifica da parte di terzi che certifica la conformità di un dato prodotto a determinati requisiti e, nel cui ambito, il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, Ue o nazionali, ed è svolto da un soggetto indipendente dal titolare del sistema e dal professionista (nuovo art. 2, lett. s) della direttiva 2005/29/CE)
- **strumento di informazione sulla sostenibilità**, inteso quale *software*, compresi un sito internet o un'applicazione, gestito da un professionista o per suo conto, che fornisce ai consumatori informazioni sugli aspetti ambientali o sociali dei prodotti oppure che raffronta i prodotti con riferimento a questi aspetti (nuovo art. 2, lett. t) della direttiva 2005/29/CE)
- **eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali o prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza**, intese quali prestazioni ambientali conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi della normativa Ue (nuovo art. 2, lett. u) della direttiva 2005/29/CE)¹;
- **aggiornamento del software**, quale aggiornamento gratuito, compresi quelli di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive 2019/770/UE ² e

¹ Considerando n. 10 della proposta: "L'eccellenza delle prestazioni ambientali è dimostrabile mediante la conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio o a un sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica riconosciuto ufficialmente negli Stati membri o alle migliori prestazioni ambientali per un aspetto ambientale specifico in conformità di altre normative dell'Unione applicabili, quali una classe A ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio".

² Relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. La Direttiva è stata recepita con il D.Lgs n. 173/2021.

2019/771/UE³ i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali (nuovo art. 2, lett. w) della direttiva 2005/29/CE);

- **materiali di consumo**, quale componente di un bene soggetto a esaurimento ricorrente e che deve essere sostituito affinché il bene funzioni come previsto (nuovo art. 2, lett. x) della direttiva 2005/29/CE);
- **durabilità e funzionalità**, per le quali rinvia rispettivamente alle nozioni di cui all'art. 2, punti 13⁴ e 9⁵ della citata direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni.

2.2 Azioni ingannevoli

L'art. 1, par. 2 della Proposta interviene sul novero delle pratiche del professionista che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, possono essere considerate ingannevoli.

In via generale, è considerata **azione ingannevole** una pratica commerciale che, in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso, induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 6 della direttiva 2005/29/CE).

Al fine di contrastare pratiche ingannevoli che impediscano al consumatore di compiere scelte di consumo sostenibili, l'art. 1, par. 2 della Proposta:

- aggiunge l'**impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all'elenco delle caratteristiche principali del prodotto** rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso (nuovo art. 6, par. 1, lett. b) della direttiva 2005/29/CE e Considerando n. 3 della Proposta);
- prevede che, in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso, è da considerarsi ingannevole la **formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future**, che non includa impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili, nonché un sistema di monitoraggio indipendente, necessario per verificare i progressi del professionista (nuovo art. 6, par. 2, lett. d) della direttiva 2005/29/CE e Considerando n. 4 della Proposta);
- prevede che, in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso, è da considerarsi ingannevole la **pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di caratteristiche considerate pratica comune nel mercato rilevante** (nuovo art. 6, par. 2, lett. e) della direttiva 2005/29/CE e Considerando n. 5).

2.3 Omissioni ingannevoli

³ Relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. La Direttiva è stata recepita con il D.Lgs n. 170/2021.

⁴ Durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale.

⁵ Funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.

L'art. 1, par. 3 della Proposta interviene sulla disciplina delle omissioni ingannevoli di cui all'art. 7 della direttiva 2005/29/CE.

In via generale, è considerata **omissione ingannevole** una pratica commerciale che, in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso, ometta, occulti o presenti in modo ambiguo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione di natura commerciale e che lo induca o sia idonea a indurlo ad assumerne una che non avrebbe altrimenti preso (art. 7 della direttiva 2005/29/CE).

Al riguardo, l'art. 1, par. 3 della Proposta amplia l'elenco delle informazioni la cui omissione consente di qualificare una pratica commerciale come ingannevole.

In particolare, si prevede che quando il professionista fornisce un **servizio di raffronto fra prodotti, anche attraverso uno strumento di informazione sulla sostenibilità**, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di comparazione, sui prodotti raffrontati, sui fornitori di tali prodotti e sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni (nuovo art. 7, par. 7 della direttiva 2005/29/CE).

Ne consegue che, affinché il consumatore possa compiere una scelta di consumo consapevole, il raffronto **fra prodotti in base alle caratteristiche ambientali o sociali** deve essere *oggettivo, in particolare grazie alla comparazione di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti* (Considerando n. 6 della Proposta).

2.4 Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali

L'allegato I della direttiva 2005/29/CE reca l'elenco, applicabile in tutti gli Stati membri, di tutte quelle **pratiche commerciali ingannevoli che sono considerate in ogni caso sleali** e, pertanto, vietate a prescindere da una valutazione delle circostanze del caso.

L'art. 1, par. 4 della Proposta aggiunge 10 nuove pratiche al citato **allegato I**.

Si tratta sostanzialmente di pratiche che impediscono acquisti sostenibili, associate per lo più all'utilizzo di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili e non trasparenti, all'**obsolescenza precoce**⁶ dei prodotti, vale a dire guasti prematuri dei beni e al **greenwashing**, vale a dire dichiarazioni ambientali ingannevoli.

In particolare, ai sensi del nuovo allegato I della direttiva 2005/29/CE, è vietato:

1. esibire un **marchio di sostenibilità** non basato su un sistema di certificazione ovvero non stabilito da autorità pubbliche (nuovo n. 2-*bis* dell'allegato I).

Si segnala che, ai sensi del Considerando n. 8 della Proposta, nei casi in cui l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, **anche tale marchio di**

⁶ Il Considerando 14 della Proposta definisce come *politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una vita utile limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo di tempo*.

sostenibilità dovrebbe essere considerato costituire una dichiarazione ambientale;

2. formulare una **dichiarazione ambientale generica** per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti alla dichiarazione (nuovo n. 4-*bis* dell'allegato I);
3. formulare una **dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso** quando nella realtà riguarda **soltanto un determinato aspetto** (nuovo n. 4-*ter* dell'allegato I);
4. presentare **requisiti imposti per legge** per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria **come se fossero un tratto distintivo** dell'offerta del professionista (nuovo n. 10-*bis* dell'allegato I).

Al contrario, il divieto **non dovrebbe riguardare** le pratiche commerciali che promuovono il rispetto, da parte del professionista o del prodotto, di obblighi di legge che si applicano soltanto ad alcuni prodotti ma non ad altri concorrenti della stessa categoria (Considerando n. 13 della Proposta);

5. omettere di comunicare al consumatore che un dato **aggiornamento del software** inciderà negativamente sull'uso dei beni che comprendono elementi digitali o su una loro determinata caratteristica, anche se l'aggiornamento migliora la funzionalità di altre (nuovo n. 23-*quinquies* dell'allegato I);
6. omettere di informare il consumatore circa l'esistenza di una **caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità** (nuovo n. 23-*sexies* dell'allegato I).

Ai sensi del Considerando n. 16 della Proposta, tale pratica dovrebbe essere distinta dalle tecniche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che, quindi, limitano la durabilità del bene. Il difetto di conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva 2019/771/UE;

7. dichiarare che il bene presenta una **determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso quando così non è** (nuovo n. 23-*septies* dell'allegato I);
8. presentare un **prodotto come riparabile quando in realtà non lo è** oppure omettere di comunicare al consumatore, in conformità degli obblighi di legge, che **il bene non è riparabile** (nuovo n. 23-*octies* dell'allegato I);
9. indurre il consumatore a **sostituire materiali di consumo del bene prima** di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici (nuovo n. 23-*nonies* dell'allegato I);
10. omettere di comunicare che il bene è progettato per una **funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali** (nuovo n. 23-*decies* dell'allegato I).

3. Modifiche alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori

L'art. 2 della Proposta modifica la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Come noto, la direttiva 2011/83/UE⁷ stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti non rientranti in queste categorie. La direttiva disciplina, altresì, il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e armonizza talune disposizioni concernenti l'esecuzione e altri aspetti dei contratti tra imprese e consumatori.

In particolare, la Proposta interviene sugli **obblighi di informazione precontrattuale**, sia per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (art. 6 della direttiva 2011/83/UE), sia per i contratti diversi (art. 5 della direttiva 2011/83/UE), prevedendo l'obbligo del professionista di fornire in modo chiaro e comprensibile al consumatore informazioni sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità degli aggiornamenti.

Il Considerando n. 22 della Proposta precisa che l'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE.

Conseguentemente, la Proposta integra le **nozioni** rilevanti ai fini della citata direttiva n. 83, aggiungendo quelle funzionali alla definizione dei nuovi obblighi informativi.

3.1 Definizioni

L'art. 2, par. 1 della Proposta inserisce nelle **definizioni** di cui all'art. 2 della direttiva 2011/83/UE quelle di:

- **bene che consuma energia**, inteso come bene che dipende da un apporto di energia (energia elettrica, combustibili fossili e fonti di energia rinnovabili) per funzionare come previsto (nuovo art. 2, n. 3-*bis* della direttiva 2011/83/UE);
- **garanzia commerciale di durabilità** ex art. 17 della direttiva 2019/771/UE, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata di tale garanzia (nuovo art. 2, n. 14-*bis* della direttiva 2011/83/UE);
- **indice di riparabilità**, quale indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di un metodo stabilito conformemente al diritto UE (nuovo art. 2, n. 14-*quinquies* della direttiva 2011/83/UE);
- **aggiornamento del software**, vale a dire l'aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive 2019/770/UE e 2019/771/UE i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali (nuovo art. 2, n. 14-*sexies* della direttiva 2011/83/UE);

⁷ La direttiva 2011/83/CE si applica a: i) qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore con cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo; ii) i casi in cui il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista.

- **durabilità e produttore**, per le quali rinvia rispettivamente alle nozioni di cui all'art. 2, punti 13⁸ e 4⁹ della citata direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni.

3.2 Obblighi d'informazione precontrattuali

L'art. 2, par. 2 e 3 della Proposta interviene sul novero degli **obblighi di informazione precontrattuali**, sia per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (art. 6 della direttiva 2011/83/UE), sia per i contratti diversi (art. 5 della direttiva 2011/83/UE).

In via generale, gli artt. 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE prescrivono ai professionisti di fornire, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto, a fornirgli, in maniera chiara e comprensibile, una serie di informazioni concernenti, *ex multis*, le caratteristiche principali e il prezzo totale dei beni o servizi, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili.

A tali informazioni obbligatorie, la Proposta aggiunge:

- per tutti i beni, se il produttore la mette a disposizione, l'informazione che il bene beneficia di una **garanzia commerciale di durabilità** e l'indicazione della relativa durata in unità di tempo (nuovi art. 5, par. 1, lett. e-*bis*) e art. 6, par. 1, lett. m-*bis*) della direttiva 2011/83/UE).

Come, peraltro, precisato dai Considerando nn. 26 e 27 della Proposta, l'obbligo di informazione riguarda **garanzie di durabilità di durata superiore a 2 anni**¹⁰ e **che coprono il bene nel suo complesso** e non i singoli componenti;

- per i beni che consumano energia, se non sono fornite informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità, **l'informazione che il produttore non ha fornito informazioni sull'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità**. Questa informazione è *almeno altrettanto visibile di qualsiasi altra informazione concernente l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali* (nuovi art. 5, par. 1, lett. e-*ter*) e art. 6, par. 1, lett. m-*ter*) della direttiva 2011/83/UE).

Tale contenuto informativo appare sovrabbondante e poco in linea con la natura volontaria ed eventuale delle garanzie commerciali¹¹. In particolare, si ritiene che il suddetto rafforzamento degli oneri informativi sul rilascio delle garanzie di durabilità

⁸ V. *supra*.

⁹ Produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo.

¹⁰ Vista la durata minima di 2 anni della responsabilità del venditore per difetto di conformità ex direttiva 2019/771/UE.

¹¹ Per garanzia convenzionale si intende *qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto* (art. all'art. 2, n. 12 della direttiva 2019/771/UE).

comporti di per sé anche l'effetto di rendere palesi i beni non coperti da tali garanzie. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, sarebbe opportuno non gravare di oneri informativi specifici anche le ipotesi di mancato rilascio di garanzie di durabilità;

- per i beni comprendenti elementi digitali (c.d. *smart goods*), il periodo minimo in unità di tempo per il quale il produttore fornisce **aggiornamenti del software**, se il produttore mette a disposizione tali informazioni (nuovi art. 5, par. 1, lett. e-*quater*) e art. 6, par. 1, lett. m-*quater*) della direttiva 2011/83/UE).

Come, peraltro, precisato dal Considerando n. 29, le informazioni sugli aggiornamenti del *software* sono dovute **solo se gli stessi sono forniti per un periodo più lungo rispetto alla durata della garanzia commerciale di durabilità** (dato che questa comporta la fornitura degli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, che occorrono per mantenere le necessarie funzionalità e prestazioni dei beni comprendenti elementi digitali) e solo se il contratto di vendita relativo a *smart goods* prevede **un singolo atto di fornitura** del contenuto digitale o del servizio digitale¹²;

- per i contenuti digitali e i servizi digitali, se il fornitore è diverso dal professionista e mette a disposizione tali informazioni, il periodo minimo in unità di tempo per il quale il fornitore fornisce **aggiornamenti del software** (nuovi art. 5, par. 1, lett. e-*quinquies*) e art. 6, par. 1, lett. m-*quinquies*) della direttiva 2011/83/UE).

Anche in tal caso, come, peraltro, precisato dal Considerando n. 30, le informazioni sugli aggiornamenti del *software* sono dovute **solo se il contratto prevede un singolo atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura**¹³;

- l'**indice di riparabilità** dei beni segnalato dal produttore in conformità al diritto Ue (nuovi art. 5, par. 1, lett. i) e art. 6, par. 1, lett. u) della direttiva 2011/83/UE e Considerando n. 31 della Proposta) o, qualora non fosse applicabile, le informazioni messe a disposizione dal produttore in merito alla **disponibilità di pezzi di ricambio**, compresa la procedura per ordinarli, e alla disponibilità di un **manuale d'uso e di riparazione** (nuovi art. 5, par. 1, lett. j) e art. 6, par. 1, lett. v) della direttiva 2011/83/UE e Considerando n. 32 della Proposta).

¹² Le informazioni sull'impegno del produttore a fornire aggiornamenti del software non sono dovute qualora il contratto di vendita preveda la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un dato periodo di tempo cui, infatti, si applicano gli artt. 7 e 10 della direttiva 2019/771/UE.

¹³ Le informazioni sull'impegno del produttore a fornire aggiornamenti del software non sono dovute qualora il contratto preveda la fornitura continua nell'arco di un dato periodo di tempo cui, infatti, si applica l'art. 8, par. 2, lett. a) della direttiva 2019/770/UE.